



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 83 DEL 18-06-2026

REGISTRO GENERALE N. 909 DEL 18-06-2026

COPIA

OGGETTO: RIF. PRATICA SUAP: SSTLRD98C24F052X-23122025-1817 PROT. 00003237 DEL 02/01/2026 D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/2006 (E S.M.I.) - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) IN FAVORE DELLA DITTA "SISTO LEONARDO" PER L'ATTIVITÀ DI AUTOLAVAGGIO SITO IN VIA ROSSINI SNC, SCANZANO J.(MT) -

L'ISTRUTTORE
F.TO CAMILLA GALLO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Responsabile di E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2099 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0000433 del 05/01/2026 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 00000075 in pari data) corredata dalla documentazione tecnica, con la quale la Ditta "SISTO Leonardo" ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti dall'attività di autolavaggio sito alla via Rossini snc, nel Comune di Scanzano Jonico (MT) e comunicazione preventiva per attività o impianti ad inquinamento scarsamente rilevante di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) per l'attività di autolavaggio;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta "SISTO Leonardo" allegata alla richiesta e di seguito riportata:

- ✓ Contratto di Cessione di Azienda - Repertorio n. 13528 - Raccolta n. 9031, registrato il 20/11/2025 a Pisticci (MT), al n. 3074/1T, dal quale si evince che il Sig. PUPPIO Annino (cedente), in qualità di titolare della omonima impresa individuale, iscritta al registro delle IMPRESE DI Basilicata REA n. MT - 49231 P.IVA 00537030777, cede e vende, al Sig. Sisto Leonardo (cessionario) C.F. SSTLRD98C24F052X, titolare della P.IVA 01448920775, l'attività di autolavaggio;
- ✓ Relazione immissione rumore in ambiente esterno, trasmessa tramite il SUAP ID:2099 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0054204 del 28/05/2026 (atti A.P. prot. n. 11627 in pari data), redatta dal T.C.A. Ing. Egidio Fortunato in data 07/05/2026, dalla quale si evince che sono stati rilevati valori di pressione sonora al di sotto del limite 55 dB durante il periodo di riferimento diurno, come previsto dalla normativa vigente, pertanto, l'area di **riferimento non provoca inquinamento acustico in ambiente esterno, ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991 e successiva Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447.**

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, richiesti dalla Ditta "SISTO Leonardo", sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.);
- emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all'art. 272, comma 1, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.);

PRESO ATTO che:

- ✓ l'EGRIB, ha trasmesso per il tramite il SUAP ID: 2099 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0032172 del 08/04/2026 ed acquisito agli atti di questo Ente con Prot. 0007846 del 08/04/2026, il **parere tecnico favorevole**, a scaricare le acque reflue rinvenienti dall'attività di lavaggio autoveicoli, preventivamente trattate, nella rete fognaria del Comune di Scanzano J. con recapito finale del depuratore di Loc. Lido Torre di Scanzano J., e con le seguenti prescrizioni:
 - attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs 152/2006, L.R. n. 3 del 17/01/1994 e s.m.i.);
 - rispettare i limiti previsti dalla Tab. III allegato 5 D.Lgs 152/2006 e s.m.i;
 - rendere accessibile lo scarico per il campionamento, da parte degli organi preposti al controllo, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del D.Lgs.n. n. 152/2006;
 - consentire al personale delle autorità competenti al controllo e al Gestore Acquedotto S.p.A. di effettuare le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/2006;
 - inviare, a questo Ente ed al gestore con **periodicità semestrale**, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'ARPAB, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevanti rientrano nei limiti definiti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente ed il Gestore;
 - i parametri di Tabella3 (Allegato 5 alla parte III) da controllare, sono quelli che l'attività in oggetto può scaricare in fognatura: COD; SST; CONDUCIBILITA', PH, AZOTO AMMONIACALE, TENSIOATTIVI TOTALI, IDROCARBURI

TOTALI, ALLUMINIO, ARSENICO, CADMIO, CROMO, CROMO VI, FERRO, MANGANESE, NICHEL, PIOMBO, RAME, ZINCO, BARIO, SELENIO, BORO E STAGNO;

- comunicare, a questo Ente, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di un nuovo;
- ✓ Il Comune di Scanzano J.co con nota prot. n. 13748 del 28/05/2026, trasmessa per il tramite del SUAP ed acquisita da questo Ente con Prot. n. 11627 in pari data, nel prendere atto della documentazione presentata dalla Ditta richiedente relativa alla "Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della Legge 447/1995", **attesta la compatibilità** dell'intervento per gli aspetti acustici come dichiarato dal tecnico competente in acustica ambientale Ing. Egidio Fortunato;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 Aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui la Parte III riferita alle "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012";

VISTA la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

VISTO il Regolamento attuativo di cui all'art. 4 della L.R. 17/01/1994 n. 3 "*Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche*" n. 14 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA;

VISTA la L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 - art. 5 (Regione Basilicata) - "LINEE GUIDA REGIONALI in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane" - (*Approvazione e richiesta di parere alla Commissione Consiliare D.G.R. n. 772 del 30/10/2019; Approvazione D.G.R. n. 380 del 04/06/2020*);

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) - Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i." che all'art. 3, comma 7 ha stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269, commi 2 e 8 ed all'art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che la presente autorizzazione

- sostituisce ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 59/2013, autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- prende atto dell'attività ricadente tra quelle in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), **lett. I)** Parte I All. IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 "Autolavaggi";

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la Ditta "SISTO LEONARDO" relativa all'attività dell'autolavaggio che eserciterà all'interno del locale, sito alla via Rossini snc di Scanzano Jonico (MT), il quale ha un impianto di trattamento delle acque prima del loro smaltimento in pubblica fognatura trattamento di grigliatura, disoleazione e dissabbiatura, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di rilascio A.U.A. relativi ai titoli abilitativi pertinenti all'esercizio dell'attività, di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013:

- **lettera a)** autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.);
- **lettera e)** comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 e 6, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;

RILEVATO che

- il procedimento si chiuderà con il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla normativa di riferimento;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare i titoli di godimento, l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, nonché i titoli edilizi e urbanistici, non ricompresi dal presente atto;

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di autolavaggio;

IL RESPONSABILE DI E.Q.
F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III - Servizio 6 -

VISTO il Decreto Presidenziale n. 4 del 17.03.2026 con il quale viene attribuito all'Ing Pasquale Salvatore MORISCO l'incarico ad interim di dirigente dell'Area III - Servizio 6 - della Provincia di Matera;

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) **la premessa** costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "SISTO LEONARDO", per l'attività dell'autolavaggio che eserciterà all'interno del locale, sito alla via Rossini snc, nel Comune di Scanzano Jonico (MT), identificato catastalmente al Foglio 60, p.lla 739 Sub. 70, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013, art. 3 - comma 1 lettera:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.) concernente gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue rinvenienti dall'attività di autolavaggio;

e) comunicazioni o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;

3) **di prendere atto** che l'attività di autolavaggio di cui alla richiesta di A.U.A., rientra tra le attività con *emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante* di cui all'art. 272, comma 1, Allegato IV (*Impianti ed attività in deroga*), Parte I **lettera I)** autolavaggi, per cui non soggetta ad autocontrolli;

4) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'Autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

a) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art.3, **comma 1 lettera a)** del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE REFLUE CHE RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA (prescrizioni EGRIB)**

scaricare le acque reflue rinvenienti dall'attività di lavaggio autoveicoli, preventivamente trattate, nella rete fognaria del Comune di Scanzano J., con recapito finale il depuratore di Loc. Lido Torre di Scanzano J., con le seguenti prescrizioni:

- attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs 152/2006, L.R. n. 3 del 17/01/1994 e s.m.i.);
- rispettare i limiti previsti dalla Tab. III allegato 5 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- rendere accessibile lo scarico per il campionamento, da parte degli organi preposti al controllo, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del D.Lgs.n. n. 152/2006;
- consentire al personale delle autorità competenti al controllo e al Gestore Acquedotto S.p.A. di effettuare le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/2006;
- inviare, a questo Ente ed al gestore con **periodicità semestrale**, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'ARPAB, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevanti rientrano nei limiti definiti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente ed il Gestore;
- i parametri di Tabella3 (Allegato 5 alla parte III) da controllare, sono quelli che l'attività in oggetto può scaricare in fognatura: COD; SST; CONDUCIBILITA', PH, AZOTO AMMONIACALE, TENSIOATTIVI TOTALI, IDROCARBURI TOTALI, ALLUMINIO, ARSENICO, CADMIO, CROMO, CROMO VI, FERRO, MANGANESE, NICHEL, PIOMBO, RAME, ZINCO, BARIO, SELENIO, BORO E STAGNO;
- comunicare, a questo alla Provincia di Matera e all'EGRIB, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta l'richiesta di un nuovo parere.

b) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO -**

- il Comune di Scanzano Jonico (MT) non ha definito la classificazione acustica del territorio pertanto, in assenza di zonizzazione acustica comunale di cui alla Legge n. 447/1995, si applicano i limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, art. 6, comma 1, secondo le classi di destinazione d'uso;
- il Comune di Scanzano Jonico (MT) con nota del 28/05/2026 prot. n. 13748, **attesta la compatibilità** dell'intervento per gli aspetti acustici come dichiarato dallo studio redatto dal tecnico competente in acustica ambientale Ing. Egidio Fortunato;
- la Ditta, attraverso il tecnico competente in acustica ambientale, deve provvedere a monitorare, in condizioni di pieno funzionamento degli impianti, i livelli sonori emessi sugli stessi punti specificati nello Studio Previsionale di Impatto Acustico a firma del Tecnico incaricato Arch. Michele Chirichella e del Tecnico Competente in Acustica Ambientale Ing. Egidio Fortunato, **con periodicità quadriennale** (e comunque ogni volta che intervengano modifiche nell'assetto impiantistico o nel ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche) e predisporre la conseguente relazione d'impatto acustico ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991. Tale relazione deve essere consegnata al Comune di Scanzano Jonico (MT) in quanto Ente competente ai sensi della Legge n. 447/1995, alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, all'A.R.P.A.B. - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico ed all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana;
- ove si dovessero rilevare superamenti la Ditta provvederà a comunicarli tempestivamente al Comune di Scanzano Jonico (MT), all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, alla Provincia di

Matera - Ufficio Ambiente - nonché a proporre al Comune ed alla stessa ARPAB le necessarie opere di mitigazione;

- le date programmate per la verifica fonometrica dovranno essere comunicate al Comune di Scanzano Jonico (MT) competente per territorio, all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente ed all'A.S.M. Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, con almeno quindici (15) giorni di anticipo, per eventuali supervisioni alle rilevazioni;
- gli esiti delle misurazioni dovranno essere comunicati alle medesime Autorità entro trenta (30) giorni dalla loro esecuzione;
- i valori rilevati dovranno essere riportati su un documento redatto in conformità all'Allegato D del D.M. 16 marzo 1998 che dovrà essere custodito presso gli Uffici della Società "SISTO LEONARDO", per essere esibito in occasione di eventuali controlli. Copia dello stesso documento dovrà essere inviata all'Autorità competente;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti al presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

- 5) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha **validità di 15 (quindici) anni** a decorrere dalla data di rilascio del procedimento conclusivo da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013, il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presente di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 6) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter chiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 7) **è demandata** al competente Ufficio Comunale di Scanzano Jonico la responsabilità del rilascio dei necessari titoli abilitativi in materia urbanistica ed edilizia inerenti la realizzazione delle opere dello stabilimento in cui è svolta l'attività, nonché la vigilanza sul rispetto degli stessi;
- 8) **le valutazioni** effettuate sono relative alla sola compatibilità del sistema di depurazione e scarico dal punto di vista dell'inquinamento e dell'impatto ambientale e pertanto non sostituiscono in alcun modo ogni altro parere, nulla-osta o autorizzazione necessaria alla effettiva realizzazione ed esercizio delle attività (idraulica, paesaggistica, urbanistica, edilizia, sicurezza, ecc.);
- 9) **quest'Ufficio** ha verificato la regolarità formale del procedimento, restano ferme in ogni caso le prerogative del soggetto competente (EGRIB) a formulare le valutazioni tecniche di merito e le relative prescrizioni;
- 10) **il presente provvedimento** non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP, pertanto, sarà trasmesso telematicamente, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune, per il rilascio del titolo abilitativo alla **Ditta "SISTO Leonardo" con sede operativa in Via Rossini snc - Scanzano Jonico (MT)**, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- 11) **il titolo abilitativo**, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;
- 12) **il SUAP**, nel rilasciare il suddetto provvedimento, è invitato a verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, ecc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;
- 13) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;

- 14) di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 15) che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 16) di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 17) di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 18) di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6
F.TO ING. PASQUALE SALVATORE MORISCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 909 del 18-06-2026, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 18-06-2026 al 03-07-2026 al num. 1202 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE

F.to Ing. Pasquale Salvatore Morisco

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
